



COMUNE DI TRIGOLO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 7 .

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO : RIORGANIZZAZIONE COMPITI E POTERI GESTIONALI.
MODIFICA REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI E DGC N. 49/2019**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO** alle ore **16:30** in Videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano:

Presenti - Assenti

1)	MARCARINI MARIELLA	SINDACO	Presente in videoconferenza
2)	BIAGGI PAOLA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
3)	BELLI MARCO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Totale: 3 0

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Accertata la validità dell'adunanza la sig.ra MARCARINI MARIELLA _____

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

RIORGANIZZAZIONE COMPITI E POTERI GESTIONALI. MODIFICA REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E DGC N. 49/2019

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DGC n. 68 dell'11.12.2003 che all'art.21/TER stabilisce che il parere di regolarità tecnica sulle delibere e l'attestazione di copertura finanziaria sulle determinazioni sono rilasciati dal segretario comunale;
- la DGC n. 49/2019 che, nel conferire la responsabilità gestionale del servizio contabilità, bilancio, personale e organizzazione, tributi ed economato, servizi cimiteriali, al punto 2 del dispositivo conferma l'attribuzione al segretario comunale della competenza al rilascio dei pareri di regolarità contabile sulle delibere e sulle determinazioni nonché l'attestazione del visto di copertura finanziaria;

RITENUTO opportuno per esigenze di semplificazione e di celerità del procedimento riunire in un unico soggetto la competenza alla gestione dell'ufficio e la firma degli atti allo stesso riconducibili, quali il parere e l'attestazione sopra richiamati;

VISTO l'art. 53, comma 23 della legge n.388/2000 come variato da ultimo dall'art.29 della legge n.448/2001, in base al quale "Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'art.97 comma 4, lett. d) del d.lgs. n.267/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all' art.3. commi 2,3, 4 del d.lgs. n.29/1993 e successive modificazioni e all'art.107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale".

VISTA la deliberazione della corte dei Conti – Sez. reg. di controllo per il Lazio n.5/2018/PAR Con cui il Collegio afferma che "nei Comuni aventi popolazione inferiore a cinquemila abitanti, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti, anche di natura tecnica gestionale, ben possono essere affidati, in deroga al generale principio di separazione di competenze tra organi politici (Giunta) ed organi amministrativi (Dirigenti), ad un Assessore o al Sindaco pro-tempore.....E ciò senza che sia neppure necessario dimostrare la assoluta carenza, all'interno dell'Ente, di professionalità adeguate, in quanto la norma non subordina tale possibilità a siffatta condizione, che invece è richiesta per il conferimento di incarichi ad esterni."

E tra tali uffici e servizi sono ricomprese, certamente, anche le funzioni relative al servizio finanziario e contabile, attribuibili ai componenti dell'organo esecutivo (Assessore e Sindaco pro-tempore) mediante disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e all'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL)."

RAMMENTATO che:

- tra le forme di autonomia di cui gode l'Ente locale si sensi dell'art 3, comma 4 , D.lgs 267/2000, rientra l'autonomia organizzativa;
- la competenza all'adozione di misure regolamentari in materia di organizzazione degli uffici spetta alla giunta;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

ACQUISITO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di modificare l'art. 21/TER del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi come di seguito:

ART. 21/TER

LIMITI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DAL SINDACO O DI ASSESSORE INCARICATO

1. Il Sindaco e/o Assessore incaricato quale responsabile del servizio in forza delle precedenti disposizioni di cui all'art. 21 bis del presente regolamento, esprime i pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio stabiliti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
 2. I pareri di regolarità contabile sulle delibere e sulle determinazioni nonché l'attestazione del visto di copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sono resi dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario.
2. di revocare il punto 2 del dispositivo in DGC n. 49/2019;
 3. di dichiarare con separata votazione unanime, stante l'urgenza di procedere, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000 .

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to MARCARINI MARIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.
- è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell'art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.

Trigolo, li 18-02-2023

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MATTEO MALVICINI

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- in data 31-01-2023 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li 28-02-2023

Il Segretario Comunale
DOTT. MATTEO MALVICINI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trigolo, li

Il Funzionario Incaricato
Elvira Compagnoni



COMUNE DI TRIGOLO

Provincia Di Cremona

DELIB. G.C. N. 7/31-01-2023

RIORGANIZZAZIONE COMPITI E POTERI GESTIONALI. MODIFICA REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E DGC N. 49/2019

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE

Trigolo lì 31-01-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO